

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| (BO) TENELLA SILLANI | Presidente                                                |
| (BO) VELLA           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) LEMME           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) GENOVESE        | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) D ATRI          | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ANDREA GENOVESE

Seduta del 20/11/2024

## FATTO

Insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase del reclamo, con ricorso del 10.05.2024 la parte ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede la condanna della resistente al rimborso delle commissioni non maturate, ex art. 125 *sexies* T.U.B., nella misura di euro 422,63 oltre interessi legali, in conseguenza dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulato l'11.06.2019, avvenuta nel mese di febbraio 2023, in corrispondenza della rata n. 41 di 96, sulla base del conteggio estintivo.

Costituitosi in giudizio, l'intermediario chiede il rigetto dell'avversa domanda, eccependo che: (i) con l'art. 6 bis del d.P.R. 180/1950 il legislatore ha invitato gli intermediari ad indicare al consumatore quali costi non possono essergli rimborsati e, dunque, dando la possibilità alla Banca di predisporre schemi contrattuali basati sulla distinzione tra costi "*up front*" e "*recurring*"; (ii) nonostante l'intervento nel 2019 della sentenza "Lexitor" della CGUE e della successiva sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, l'art. 6 bis del d.P.R. 180/1950 è applicabile al caso di specie trattandosi di una norma primaria che non è stata oggetto di dichiarazione di incostituzionalità; (iii) nell'ambito dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto bisogna fare riferimento al SECCI, acronico di

“Standard European Consumer Credit Information”, che è uno strumento volto a garantire la tutela della trasparenza verso il cliente; (iv) il conteggio estintivo trasmesso al cliente, pertanto, deve ritenersi pienamente corretto.

## DIRITTO

La questione sottoposta al vaglio del Collegio verte in tema di accertamento del diritto alla restituzione di quota parte delle voci commissionali relative al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso di cui all'art. 125 sexies T.U.B.

Con sentenza n. 263/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73 del 2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), convertito nella legge n. 106 del 2021, per avere detta disposizione, in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, limitato l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte di Giustizia UE, n. C-383/18, del 11.09.2019 (c.d. sentenza Lexitor), secondo la quale “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, nel senso di escludere l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25.07.2021).

In particolare, l'art. 11 octies è stato ritenuto incostituzionale nella parte in cui rinvia alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia che prevedono la rimborsabilità dei soli costi recurring, ossia i costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale

Per quanto visto, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021 trova applicazione - ai fini del rimborso degli oneri non maturati alla data di estinzione anticipata - l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor, con la conseguenza che sono retrocedibili, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, sia i suddetti costi recurring, sia i costi c.d. up front, vale a dire i costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito.

Alla luce della sentenza Lexitor non assume rilevanza la destinazione finale dell'importo pagato dal cliente, poiché “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” del quale il soggetto concedente il credito è a conoscenza (così, Collegio Torino, decisione 10337/20. Conforme, Collegio di Bologna, decisione n. 3676/17).

Per quanto concerne il criterio utilizzabile per la quantificazione del rimborso dei detti oneri, poiché la Corte di Giustizia si è limitata ad osservare che tutti i costi sostenuti dal consumatore devono essere restituiti in proporzione alla durata residua del contratto, si osserva che rappresenta orientamento condiviso tra i Collegi quello di assicurare continuità alla decisione adottata dal Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, alla quale rinvia la citata sentenza della Corte Costituzionale, e più precisamente - fatto salvo quanto eventualmente stabilito dai contraenti nel compiuto esercizio dell'autonomia negoziale: (a) per i costi recurring, si applica il criterio di proporzionalità lineare, (b) per i costi up front, si applica invece il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (la c.d.

curva degli interessi).

Restano inoltre fermi i principi enucleati dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali [con decorrenza dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda (cfr. Collegio di Coordinamento n. 5304 del 2013)] e di non retrocedibilità delle spese legali, attesa la natura seriale del contenzioso avente ad oggetto la cessione del quinto.

Per quanto attiene alle imposte e agli oneri erariali, si segnala inoltre che, ancora una volta secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, gli stessi costituiscono voci di costo non retrocedibili trattandosi di adempimenti tributari che gravano sull'intermediario quale sostituto d'imposta. E non a caso, la fattispecie dell'estinzione anticipata è assimilabile a quella dell'atto di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede in modo espresso la non rimborsabilità delle imposte.

Questo Arbitro ritiene infine che la disciplina sopra delineata non sia stata modificata dall'entrata in vigore del d.l. n.104/2023, convertito con legge n. 136/2023, il cui art. 27, rubricato "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo", dispone che "1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.»".

Secondo gli orientamenti prevalenti dei Collegi, mentre le Commissioni di intermediazione avrebbero natura "up front", le spese di istruttoria sarebbero da qualificarsi come "recurring" in ragione del riferimento ad attività quali "gestione della rete di vendita", "selezione e controlli esercitati (...) sulla rete di vendita", "gestione del trattamento dati" (sul medesimo schema contrattuale, si vedano, in tal senso, Collegio di Milano, decisioni n. 13596/23 e decisione n. 4372/24. Tale classificazione è stata inoltre adottata dal Collegio di Palermo, decisione n. 945/24, dal Collegio di Napoli, decisione n. 10962/2023, e dal Collegio di Bari, decisione n. 11222/2022).

Con riferimento particolare al caso in oggetto, si osserva che: a) per quanto riguarda le commissioni a favore dell'intermediario, il contratto le considera di natura *recurring* e ne prevede il rimborso con il criterio della "curva degli interessi"; b) mentre le commissioni di distribuzione sono interamente *up front*, posto che si riferiscono ad attività prodromiche alla stipula del contratto.

Tutto ciò premesso e considerato, tenuto conto del rimborso già effettuato dall'intermediario e della documentazione versata in atti, conformemente all'orientamento condiviso dei Collegi va, quindi, corrisposto al ricorrente, previo arrotondamento, l'importo quantificato nella tabella che segue, il quale, peraltro, non coincide con quanto richiesto dalla parte ricorrente, poiché quest'ultima applica il criterio *pro rata temporis* a tutti i costi richiesti:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

|                                                   |    |                     |        |          |           |                 |                         |          |
|---------------------------------------------------|----|---------------------|--------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|----------|
| rate complessive                                  | 96 | rate scadute        | 41     | Importi  | Natura    | Rimborsi dovuti | Rimborsi già effettuati | Residuo  |
| rate residue                                      | 55 | TAN                 | 4,50%  |          |           |                 |                         |          |
| Denominazione                                     |    | % rapportata al TAN | 34,73% |          |           |                 |                         |          |
| Commissioni intermediario - criterio contrattuale |    |                     |        | 749,59 € | Recurring | 260,32 €        | 260,32 €                | 0,00 €   |
| Commissioni di distribuzione                      |    |                     |        | 442,48 € | Up front  | 153,67 €        |                         | 153,67 € |
|                                                   |    |                     |        | 0,00 €   |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                                                   |    |                     |        | 0,00 €   |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                                                   |    |                     |        | 0,00 €   |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                                                   |    |                     |        | 0,00 €   |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                                                   |    |                     |        | 0,00 €   |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                                                   |    |                     |        | 0,00 €   |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                                                   |    |                     |        | 0,00 €   |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                                                   |    |                     |        | 0,00 €   |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                                                   |    |                     |        | 0,00 €   |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
| Totale                                            |    |                     |        |          |           |                 |                         | 153,67 € |

### PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 154,00 (centocinquantaquattro/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
CHIARA TENELLA SILLANI